



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 12499/I/CPGT

Delibera n. 94/2026

Il Consiglio nella seduta del 20.01.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1204 del 25/11/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 01/12/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**;

rilevato che sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
CIRILLO Giovanni	GT	CGT II grado ABRUZZO	762	GT

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al **punto 5** della **Risoluzione n. 6/2024**;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario** pari a quello bandito, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 6/2024** e che, pertanto, va applicato il **dott. Giovanni CIRILLO**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni n. 6 del 10/12/2024 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, **a decorrere dal 04/02/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
CIRILLO Giovanni	GT	CGT II grado ABRUZZO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui i giudici risultino assegnatari nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto.

LA PRESIDENTE
Firmatario1